

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LIBERLABOR APS - ETS

PRINCIPI GENERALI

- art. 1) Denominazione, sede e durata
- art. 2) Efficacia dello Statuto
- art. 3) Finalità e attività
- art. 4) Volontari e attività di volontariato

ASSOCIATI

- art. 5) Ammissione
- art. 6) Diritti e doveri
- art. 7) Perdita della qualifica di associato

ORGANI ASSOCIATIVI

- art. 8) Organi sociali
- art. 9) Assemblea
- art. 10) Compiti dell'Assemblea
- art. 11) Assemblea ordinaria
- art. 12) Assemblea straordinaria
- art. 13) Consiglio direttivo
- art. 14) Presidente
- art. 15) Organo di controllo
- art. 16) Organo di Revisione legale dei conti

ASPETTI GESTIONALI

- art. 17) Libri sociali
- art. 18) Risorse economiche e patrimoniali
- art. 19) Bilancio e rendicontazione
- art. 20) Bilancio sociale
- art. 21) Divieto di distribuzione utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- art. 22) Convenzioni
- art. 23) Personale retribuito
- art. 24) Responsabilità dell'Associazione

SCIoglimento

- art. 25) Devoluzione del patrimonio

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 26) Norme di rinvio

Firmato digitalmente da:
Giuseppina Salvia
Firmato il 09/04/2026 10:38
Seriale Certificato: 5539257879847143206
Valido dal 17/03/2026 al 16/03/2029
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020



Giuseppina Salvia

PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1) E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (di seguito denominato come CTS) e ss.ii.mm., del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: **"LIBERLABOR APS-ETS"** (d'ora in avanti Associazione), la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 2) A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e, in aggiunta, di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS". L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione integrata nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.
- 4) L'Associazione ha sede legale in PIAZZA SANT'OMOBONO n. 18, nel comune di PISA (PI). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni e sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ' E ATTIVITÀ'

- 1) L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, dell'uguaglianza e della non discriminazione di carattere religioso, etnico, culturale e di genere. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità, della cultura della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promuovere la tutela e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché l'educazione permanente e le attività di animazione ricreativa e di promozione sociale attraverso la valorizzazione e la pratica dell'arte teatrale, musicale, della danza, cinematografica, circense, figurativa, visuale e letteraria;
 - rafforzare la memoria europea attraverso la lotta al revisionismo storico e alla distorsione e/o banalizzazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità che hanno segnato la storia europea del XX secolo; l'analisi dei regimi totalitari e dell'opposizione organizzata ad essi; la promozione dell'antifascismo e la valorizzazione dei valori afferenti la Resistenza;



Autentico & Revisione

- favorire la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite forme di turismo sostenibile;
 - fornire servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
 - favorire la promozione sociale, culturale e civile delle persone e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - favorire l'accesso alla cultura e la partecipazione del pubblico, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce sociali più deboli ed emarginate;
 - promuovere attività culturali, artistiche, sociali, ricreative e del tempo libero che possono contribuire all'arricchimento della persona umana e al benessere psico-fisico nella direzione del contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;
 - creare momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire l'aggregazione sociale e l'unione tra gli individui come forma specifica di lotta al disagio e battaglia civile contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, intolleranza e ingiustizia;
 - promuovere la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali, intergenerazionali e interculturali;
 - concorrere alla formazione integrale e sociale delle giovani generazioni valorizzando la loro domanda educativa e la promozione della cultura e dell'arte teatrale, musicale, cinematografica, figurativa e letteraria;
 - indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
 - sostenere e promuovere artisti e innescare processi di partecipazione creativa.
- 2) L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3) In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.ii.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.ii.mm.;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.ii.mm.;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



Antonio G. Perino

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 4) A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicano le attività di interesse generale si concretizzano in:
- promozione e diffusione della pratica della cultura e dell'arte teatrale, musicale, della danza, circense, cinematografica, visiva, figurativa e letteraria, sia di tipo educativo che professionalizzante, mediante l'organizzazione di attività formative e laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione e stage per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, cantante, regista, scenografo, costumista, videomaker, fotografo, organizzatore, etc...), convegni, seminari, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, Università, istituti socio-sanitari, istituti penitenziari e altri enti pubblici e/o privati;
 - promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale e dell'arte in genere attraverso l'organizzazione gestione e promozione di eventi, mostre, rassegne di spettacolo dal vivo, festival, rassegne cinematografiche, concerti, spettacoli, reading, convegni e manifestazioni, realizzazione di iniziative editoriali in stampa video o altro, residenze artistiche, campi scuola e ogni altra forma adatta ad esprimere l'arte e la cultura in ogni sua esplicitazione e a promuovere la crescita culturale, civile e sociale dei propri soci come dell'intera comunità;
 - promozione di eventi e progetti a sostegno di attività culturali e di valorizzazione di immobili e spazi pubblici attraverso l'organizzazione di rassegne di spettacoli dal vivo, eventi, mostre e incontri su temi sociali e culturali;
 - gestione di teatri, sale, centri culturali e/o polivalenti utilizzati per scopi sociali e aperti al pubblico per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di servizio alla collettività;
 - produzione di spettacoli di arte varia e più in generale di opere artistiche inerenti i settori del teatro, della musica, del cinema e della radio, delle arti figurative, della letteratura e della poesia, anche in collaborazione con altri enti e/o realtà attive sui territori di riferimento;
 - ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di partnership e la collaborazione con altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative e la gestione di beni mobili e immobili;
 - ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come individuate al precedente comma 3.
- 5) Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e/o dipendenti.
- 6) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle elencate nei precedenti commi 4 e 5, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. A tal fine, è demandata al Consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività diverse



Antonietta G. Leivano

da quelle di interesse generale esercitabili, sempre nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

- 7) Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

ART. 4) VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1) Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) Il volontario per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- 5) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
- 6) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- 7) L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE

- 1) Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono inoltre aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3.
- 2) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione,




possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

- 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge, ovvero sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 4) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutolare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.
Nel caso di enti del terzo settore o senza scopo di lucro la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.
- 5) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 6) La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea. La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 7) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
- 8) Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

- 1) I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutolare sugli stessi associati.

- 2) In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

- 3) Gli associati hanno il dovere di:



Antonietta G. Esina

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 1) La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale e dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, per morte.
- 2) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
- 3) L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 6 può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
- 4) Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
- 5) I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).



Antonietta G. Pivano

- 2) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3) Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e all'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

ART. 9) ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
- 2) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.
- 4) Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
- 5) Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nomina fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 7) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC o a mezzo fax/o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, laddove disponga di locali per le attività.
- 8) L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati, ovvero quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 9) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali sono custoditi presso la sede dell'Associazione.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Antonietta G. Leivane

- 11) E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Associazione.

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elabora i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- determina le linee programmatiche generali dell'attività dell'Associazione ed effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo o lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.



Antonio G. Leivani

- 2) L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7 eletti fra i soci.
- 3) I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'Atto costitutivo. Si applica l'art. 2383 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 4) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
- 5) Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri un Vicepresidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione, laddove il numero dei membri del Consiglio Direttivo è superiore a 3.
- 6) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- 7) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per n. 3 anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- 8) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- 9) A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - la predisposizione degli atti per la gestione dell'Associazione;
 - la predisposizione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS;
 - la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - la gestione dei libri sociali di sua competenza;
 - la determinazione della quota associativa annuale;
 - la deliberazione sull'ammissione e sulla esclusione degli associati;
 - la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - l'esecuzione degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;



Aut. e the G. Leino

- la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e la coordinazione delle stesse.
- 10) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 - 11) E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
 - 12) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 - 13) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 14) PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca della nomina disposta mediante delibera dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
- 4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 6) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

- 1) Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché



Antoinette G. Leirvan

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 5) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 6) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 7) L'Organo di controllo dura in carica tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. E' riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
- 8) Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 9) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 5 del precedente articolo, l'Assemblea può deliberare di nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro o una società di revisione, qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 31 del CTS,
- 2) In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RICORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI



Alberto Ghisone

1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento o attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali e/o finanziarie e/o incassi derivanti da investimenti;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

- 1) Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Il bilancio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 3) Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.
- 4) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 5) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma di rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART.20) BILANCIO SOCIALE

- 1) Ovè ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.14 del CTS, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale. Quest'ultimo è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART.21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

- 1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.22) CONVENZIONI

- 1) Le convenzioni tra la APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del CTS, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le



Antonietta G. Cairone

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.23) PERSONALE RETRIBUITO

- 1) L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
- 2) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART.24) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART.25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.26) NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore, in particolare si rinvia a quanto previsto dal CTS e successive modifiche e dal Codice civile.

Il presente Statuto, composto da n. 26 articoli, è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione LiberLabor in data 26 febbraio 2026 e sostituisce integralmente il precedente Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 194 - serie III.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Pisa, 26 febbraio 2026

SEGRETERIA

Antonietta Giuseppina Caivano

PRESIDENTE

Giuseppina Salvia

Antonietta Giuseppina Caivano

Giuseppina Salvia